Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero del tesoro

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1982, n. **724.**

Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si applicano anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-80 che, all'atto della indizione dei giudizi di idoneità, abbiano comunque compiuto un triennio di insegnamento nell'incarico.

I professori incaricati di cui al comma precedente hanno titolo a partecipare alle tornate dei giudizi di idoneità previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 6 ottobre 1982, n. **725.**

Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati e nuova disciplina dell'opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito per i professori di prima nomina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 12 ottobre 1982, n. **726.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al terzo comma, le parole*: « poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati » *sono sostituite con le altre*: « poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati »;

il quarto comma è sostituito con i seguenti:

« A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.

Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire. »;

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 2-*bis*. — All'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

" Art. 2-*quinquies*. — Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-*quater* sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-*ter* sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-*bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59. ".

Art. 2-*ter*. — All'articolo 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole: " L'allontanamento abu- [illegible] ", sono inserite le seguenti: " o dalla [illegible] ".

Art. 2-*quater*. — All'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: "sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso " sono sostituite dalle seguenti: " sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi ".

Art. 2-*quinquies*. — All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il primo comma è sostituito dal seguente:

" Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ";

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

" Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto ".

Art. 2-*sexies*. — Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera *d*), della legge 30 marzo 1981, n. 113. ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 727.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/117 del 18 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera potenzialmente esplosiva », ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina.

Art. 2.

Per materiale elettrico, ai sensi del presente decreto, si intendono tutti i componenti che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro apparato, dispositivo o macchina che impieghi l'elettricità.

Art. 3.

Una « atmosfera potenzialmente esplosiva » esiste negli ambienti, interni ed esterni nei quali possono accumularsi quantità pericolose di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore, nebbia o polveri, atte a formare con l'aria miscele esplosive.

Art. 4.

Il materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione in previsione dell'impiego in atmosfera esplosiva, ad uno dei seguenti requisiti:

a) conformità alle norme armonizzate comprovata da un certificato di conformità rilasciato in base all'art. 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto;

b) accertamento, in base ad uno speciale esame della fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella delle norme stesse, comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all'art. 6 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto.

Per uso conforme alla propria destinazione, ai sensi del presente articolo, si intende l'uso del materiale, in combinazione con gas, vapore, nebbia o polveri, atti a formare con l'aria miscele esplosive, quale è previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo.

Per norme armonizzate, ai sensi del presente decreto, si intendono le norme indicate nelle direttive particolari emanate dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

Le condizioni di installazione del materiale elettrico di cui al presente decreto restano soggette alle disposizioni vigenti che non siano discriminatorie nei confronti del materiale elettrico prodotto negli altri Stati membri, per quanto attiene alla sua utilizzazione.

Art. 5.

Il certificato di conformità di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), è rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 8. Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme armonizzate.

Una copia delle principali indicazioni del certificato di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri e alla commissione, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio del certificato di conformità.

L'organismo autorizzato, che procede all'esame del materiale, compila un verbale che è tenuto a disposizione sia delle autorità italiane che degli altri Stati membri della CEE.

Le spese necessarie all'espletamento delle operazioni di esame del materiale, del rilascio delle certificazioni di conformità e di quelle di controllo di cui al successivo art. 6 sono poste a carico del richiedente, secondo le modalità precisate nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 8.

L'organismo autorizzato, che ha rilasciato il certificato di conformità, può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che le condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso può inoltre revocare il certificato di conformità quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Art. 6.

Il certificato di controllo, di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8.

Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate.

Prima di rilasciare tale certificato di controllo, l'organismo di controllo autorizzato che procede all'esame del materiale trasmette in via riservata i documenti descrittivi del materiale, i verbali ed i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri della CEE e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che, entro quattro mesi da questa informazione, possono presentare osservazioni, richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'art. 6 della direttiva (CEE) n. 76/117 e secondo la procedura di cui all'art. 7 della direttiva stessa.

Qualora, prima della scadenza del termine stabilito, nessuno Stato membro si sia appellato al comitato, l'organismo autorizzato, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente alla procedura di cui al comma precedente, rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari è soddisfacente.

In caso di appello al comitato, se il parere di quest'ultimo è favorevole, l'organismo autorizzato rilascia il certificato in questione.

Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del suo rilascio.

L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso può inol-

tre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Art. 7.

Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformità o con quello di controllo.

Il fabbricante può apporre tale marchio solo se possiede un valido certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate.

Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio.

Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso.

Art. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo.

Art. 9.

La vigilanza sul materiale elettrico e sulla regolarità delle certificazioni oggetto del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri che il materiale, quantunque conforme alle prescrizioni delle direttive particolari in materia, possa mettere in pericolo la sicurezza, può vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione sul mercato.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 4 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

Salvo che il fatto costituisca reato:

a) chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 2 milioni;

b) chiunque viola la disposizione di cui al quarto comma del precedente art. 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 100.000.

Per l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima legge.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 728.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 72/461 del 12 dicembre 1972, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto s'intende per:

a) carni fresche: le carni di cui alle definizioni dell'art. 2 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

b) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera *p*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

d) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, le carni fresche di animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici (cavalli, asini, muli e bardotti) spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) essere state ottenute da animali che non provengono da una azienda né da una zona nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in seguito all'insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), brucellosi suina, ovina o caprina, fermo restando che:

a) se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia e se non sono stati disinfettati i locali, la durata del provvedimento di polizia veterinaria adottato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nei confronti della azienda di origine e di provenienza, deve essere, a decorrere dall'ultimo caso constatato, di almeno 30 giorni per l'afta epizootica e la malattia vescicolare dei suini, di almeno 40 giorni per la peste suina e il morbo di Teschen nonché di almeno 6 settimane per la brucellosi suina, ovina o caprina nel caso si tratti di carni fresche suine, ovine o caprine;

b) nel caso si tratti di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini o di morbo di Teschen, se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie ed esistenti nel focolaio e non sono stati disinfettati i locali, il raggio della zona infetta di cui allo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, non può essere inferiore a due chilometri.

Il provvedimento di dichiarazione di zona infetta deve essere mantenuto fino a che i ricoveri e i locali infetti sono oggetto di misure di polizia veterinaria; tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati abbattuti, il provvedimento di zona infetta può essere revocato trascorsi quindici giorni dall'abbattimento degli animali;

2) essere ottenute in macelli nei quali non siano stati constatati casi di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen.

In caso di insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen in un macello autorizzato all'esportazione di carni fresche la autorità sanitaria competente adotta le misure necessarie per escludere dall'esportazione le carni sospette di contagio.

Il macello potrà essere riattivato per l'esportazione solo dopo che sia stata eliminata ogni causa di contagio.

Art. 3.

Le carni fresche di solipedi domestici o di animali domestici delle specie ovina e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle condizioni indicate nel precedente art. 2, devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunità economica europea almeno ventuno giorni immediatamente precedenti la macellazione o trovarvisi dalla nascita, nel caso di animali di età inferiore a ventuno giorni.

Art. 4.

Le carni fresche ottenute in macelli che non rispondano alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 non possono essere munite del bollo sanitario comunitario di cui al paragrafo 40 del capitolo IX dell'allegato I alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni sanitarie di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, l'importazione di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea è consentita alle condizioni che dette carni rispondano alle stesse garanzie zoosanitarie previste per la spedizione delle medesime dall'Italia verso gli Stati membri.

Nei confronti dei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea si applica il disposto dell'art. 25, primo comma, della legge 29 novembre 1971, n. 1073, per quanto concerne il rispetto delle garanzie zoosanitarie previste nel presente articolo.

Art. 6.

Con ordinanza del Ministro della sanità potranno essere concesse a uno o a più Stati membri, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale carni fresche che, in deroga alle disposizioni del precedente art. 3, non provengano da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunità almeno ventuno giorni immediatamente prima della macellazione o che vi si trovino dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a ventuno giorni.

Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la commissione della Comunità e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri.

La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

Art. 7.

I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunità quando, a seguito del controllo sanitario, sia stato constatato che non sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

In tal caso, ove non si oppongono motivi di carattere sanitario, le carni fresche possono essere rispedite all'origine su richiesta dello speditore o del suo mandatario.

Qualora il Paese speditore o eventualmente il Paese di transito non autorizzino la rispedizione o sia vietata l'immissione in commercio delle carni fresche per i motivi di cui al primo comma, può essere ordinata la distruzione della partita.

Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 9 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 8.

Agli speditori di carni fresche per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 7 è accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario e prima del respingimento o della distruzione delle carni stesse, di ottenere il parere di un esperto veterinario comunitario, nel rispetto delle procedure e con le modalità di cui agli articoli 16 e 18 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 9.

Su iniziativa del Ministero della sanità, le competenti autorità italiane provvedono a proporre alla commissione della Comunità i nomi di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito, affinché la commissione li inserisca nell'apposito elenco di esperti incaricati di effettuare le perizie di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Per quanto riguarda l'insorgenza nel territorio italiano nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali nonché a divieti e le limitazioni da adottare qualora vi sia pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito alla introduzione di carni fresche provenienti da uno Stato membro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 11.

Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 4 milioni.

Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 729.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/405 concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 75/405 del 14 aprile 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La costruzione di nuove centrali elettriche che utilizzino esclusivamente o principalmente combustibili derivati dal petrolio e non rientrino tra quelle previste nei programmi formulati dall'ENEL e approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 1975 e la conversione a tali combustibili di centrali esistenti possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato soltanto nei seguenti casi:

se la centrale elettrica ha una potenza inferiore a 10 MW o è destinata esclusivamente alla produzione di energia destinata a far fronte ai bisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve;

se i prodotti derivati dal petrolio sono destinati esclusivamente all'accensione ed al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il loro apporto energetico totale resta debole;

se il combustibile derivato dal petrolio è un prodotto residuo che non può essere meglio valorizzato in altro modo;

se l'approvvigionamento di altri combustibili non può essere garantito o se la loro utilizzazione non può essere presa in considerazione per motivi economici, tecnici o di sicurezza;

se particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'utilizzo di prodotti petroliferi in una centrale elettrica.

Art. 2.

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere verificato se non sia opportuno, per ragioni di sicurezza di approvvigionamento del combustibile, equipaggiare la centrale elettrica in questione con impianti bivalenti che consentano di utilizzare il carbon fossile come combustibile di sostituzione.

Art. 3.

Le autorizzazioni concesse dovranno essere comunicate alla commissione della Comunità europea con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **730**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

istituzioni di patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1982
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1982, n. **731**.

Integrazione dell'art. 111 del regolamento della Ragioneria generale dello Stato nella parte attinente ai titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi della ex carriera direttiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale fu approvato il regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per il riordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, con il quale il regolamento di cui al precedente comma fu esteso all'Amministrazione del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 111 dell'anzidetto regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della ex carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1969, n. 768, con il quale è stato istituito il corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina ed esaminato l'allegato piano di studi;

Ravvisata l'opportunità di comprendere tra i titoli di studio idonei ai fini dell'ammissione ai concorsi della ex carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e della ex carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato anche il diploma di laurea in scienze bancarie ed assicurative, rilasciato dall'Università degli studi di Messina, per affinità di indirizzo del corso di studi con quello per conseguire la laurea in economia e commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione adottata nella riunione del 29 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il diploma di laurea in scienze bancarie ed assicurative, conferito dall'Università degli studi di Messina, è dichiarato titolo di studio idoneo ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami, nelle qualifiche iniziali delle ex carriere direttive, ruolo centrale e provinciale, della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Casciotta d'Urbino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del formaggio « Casciotta d'Urbino »;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1981;

Considerato che il formaggio « Casciotta d'Urbino » è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Casciotta d'Urbino »;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio « Casciotta d'Urbino » il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine « Casciotta d'Urbino » è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto con latte di pecora intero in misura variabile da un minimo del 70 ad un massimo dell'80% e di latte di vacca intero per il restante 20-30% proveniente da due mungiture giornaliere.

Il latte deve essere coagulato a temperatura di 35 °C circa con caglio liquido e/o in polvere.

Il formaggio deve essere sottoposto ad una pressatura manuale con tecnica caratteristica, in stampi idonei.

La salatura deve essere effettuata a secco, ovvero alternando la salamoia alla salatura a secco.

Periodo di maturazione 20/30 giorni in ambienti a temperatura di 10-14 °C e con umidità di 80-90%.

E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

dimensioni: altezza da 5 a 7 centimetri, diametro 12-16 centimetri;

forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate;

peso: grammi 800 circa le forme più piccole e grammi 1.200 circa le forme più grandi;

colore della pasta: bianco-paglierino;

sapore: dolce caratteristico;

struttura della pasta: con lieve occhieggiatura, molle, friabile;
crosta: sottile, dello spessore di circa 1 millimetro;
confezione esterna: colore paglierino;
grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.

Art. 3.

La zona di produzione del formaggio a denominazione di origine « Casciotta d'Urbino » comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1982
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 242

(4854)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 ottobre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il memorandum d'intesa tra la C.E.E. ed il Marocco sul commercio dei prodotti tessili ed abbigliamento concluso a Bruxelles il 30 luglio 1982;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione di camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), per uomo, donna, ragazzi e bambini (v.d. 60.04 cod. stat. da 190 a 220; da 230 a 260; 410; 500; 580; 710; 790; 890), di maglie, pullovers, twinsets, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata (v.d. 60.05 cod. stat. 010; da 310 a 360; da 390 a 430), di camicette, camicette-bluse e bluse a maglia non elastica né gommata o tessute, per donna, per ragazza e per bambini (v.d. 60.05 cod. stat. da 220 a 250; v.d. 61.02 cod. stat. da 780 a 840); di camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo (v.d. 61.03 cod. stat. da 110 a 190), originari dal Marocco è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti sottoindicati, originari del Marocco è soggetta alla sorveglianza a fianco di ciascuno di essi indicata.

60.04 cod. stat. 410, 710	Camicie e camicette di fibre tessili sintetiche e di cotone, a maglia non elastica né gommata, per uomo e ragazzo	Autorizzazione automatica
60.05 cod. stat. da 220 a 250; 61.02 cod. stat. da 780 a 840	Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia non elastica né gommata, o tessute, per donna, ragazza e bambini	Autorizzazione automatica
60.05 cod. stat. da 310 a 360; da 390 a 430	Maglioni, pullovers, twinsets, giubbotti o giacche a maglia non elastica né gommata, per uomo, donna, ragazza e bambini	Autorizzazione automatica
61.03 cod. stat. da 110 a 190	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	Autorizzazione automatica

Pertanto l'annesso II alla circolare 22/76 prot. numero 349200 dell'8 novembre 1976 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4903)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1982.

Elevazione a lire 5.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° ottobre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7006/66-AU-20 del 18 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1982, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 76, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 5.500 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° ottobre 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 7006/66-AU-20 del 18 settembre 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 3.000 miliardi a lire 5.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 12 ottobre 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali L. 2.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al reato di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50 % semestrale, per il periodo 1° ottobre 1982 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 settembre 1982.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 178

(4887)

DECRETO 7 ottobre 1982.

Elevazione a lire 3.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° ottobre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1982, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 77, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.000 miliardi a lire 3.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con godimento 1° ottobre 1982, emessi con il decreto ministeriale numero 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.000 a lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 12 ottobre 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10 % semestrale, per il periodo dal 1° ottobre 1982 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 18 settembre 1982.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 179

(4888)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 1982.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 18552 del 6 agosto 1982 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 13 punti a decorrere dal 1° agosto 1982;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 22 giugno 1982;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1982, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	502,92
Addetti alla pulizia	»	471,90

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania — escluso Napoli — Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo):

Portieri	L.	432,30
Addetti alla pulizia	»	405,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4821)

DECRETO 30 settembre 1982.

Modificazioni ai termini fissati con il decreto ministeriale 2 giugno 1982 in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, concernente disposizioni in materia previdenziale;

Visto, in particolare, l'art. 14, sesto comma, del suddetto decreto che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalità e dei termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro agricolo e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti;

Visto il proprio decreto 2 giugno 1982 emanato in attuazione di detta disposizione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982);

Ritenuta la necessità di differire il termine fissato dall'art. 1 del citato decreto al fine di consentire ai datori di lavoro agricolo la predisposizione e la presentazione al servizio per i contributi agricoli unificati della dichiarazione aziendale retributiva posteriormente alla corresponsione dell'intera retribuzione agli operai agricoli a tempo indeterminato;

Ritenuta, altresì, la necessità di differire nella stessa misura i termini fissati dall'art. 5 del suddetto decreto per il versamento dei contributi previdenziali al precitato servizio al fine di mantenere inalterato il periodo di tempo a disposizione del servizio stesso per gli adempimenti di competenza;

Ritenuta, infine, la necessità di differire nella stessa misura i termini stabiliti dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 7;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 giugno 1982, fissato entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, è modificato nel venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre.

I termini di cui al primo comma dell'art. 5 del predetto decreto, fissati alle scadenze del 20 giugno, 20 settembre, 20 dicembre e 20 marzo, sono rispettivamente differiti alle scadenze del 5 luglio, 5 ottobre, 5 gennaio e 5 aprile.

I termini di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 7 del citato decreto, fissati alle scadenze del 10 ottobre e del 20 dicembre 1982, sono differiti rispettivamente alle scadenze del 25 ottobre 1982 e del 5 gennaio 1983.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4858)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1982.

Requisiti necessari per la concessione dell'esonero dagli esami di spedizioniere doganale in applicazione dell'art. 49, primo comma, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria cessati dal servizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 40 a 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, concernente la disciplina della rappresentanza in dogana dei proprietari delle merci;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, istitutiva della professione di spedizioniere doganale;

Visto l'art. 48, primo comma, lettera *e*), del menzionato testo unico n. 43, con cui è stato prescritto l'esame per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale;

Visto l'art. 49, primo comma, del predetto testo unico, che prevede la facoltà del Ministro delle finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dagli esami gli impiegati della carriera direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali della Guardia di finanza, cessati dal rapporto d'impiego dopo aver prestato almeno venti anni di servizio effettivo in tali posizioni;

Considerato che si rende opportuno autoregolamentare il potere del Ministro delle finanze, previsto dall'art. 49 del citato testo unico, fissando le modalità e condizioni per il suo concreto esercizio, allo scopo di conferire all'azione amministrativa uniformità di indirizzo e di comportamento nonché di precisare, per motivi di certezza giuridica, i requisiti a cui subordinare il rilascio del beneficio dell'esonero in parola;

Considerato che nel momento attuale è opportuno concedere il beneficio dell'esonero solo a coloro che abbiano raggiunto l'età massima pensionabile ovvero il massimo della pensione in quanto il possesso di uno di [illegible] requisiti, fermo restando la valutazione delle altre condizioni stabilite dalla legge, garantisce, in luogo del prescritto esame, una più ampia ed articolata conoscenza e capacità professionale;

Ritenuto che l'esonero dagli esami, per la salvaguardia dei preminenti interessi erariali, può essere concesso soltanto a persone di gradimento dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla buona condotta e all'ineccepibile comportamento tenuto in servizio;

Decreta:

Gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo avere prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni sono esonerati, a termine dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, dal possesso del requisito di cui alla lettera *e*) del precedente art. 48 alle seguenti condizioni:

A) avere svolto, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio, il proprio servizio senza alcun demerito;

B) avere raggiunto l'età massima pensionabile ovvero avere conseguito, sia pure con il godimento di eventuali benefici previsti da leggi speciali, il massimo della pensione;

C) risultare meritevoli della fiducia dell'Amministrazione finanziaria per il comportamento tenuto in rapporto alle disposizioni penali in materia di reati elettorali, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica ed il patrimonio.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Ministro: FORMICA

(4856)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1982.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1982.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1981 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1982 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta S.I.F.A.C. S.p.a. con sede in Confienza (Pavia) con le quali a seguito dell'aumentata richiesta del mercato nazionale ed estero, ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantitativi di:

kg 150 di Diidrocodeina base destinati al mercato nazionale;

kg 40 di Etilmorfina base destinati al mercato nazionale;

kg 200 di Diidrocodeina base destinati al mercato estero;

kg 500 di Morfina base destinati al mercato estero;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione dei quantitativi sopracitati;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnate con il decreto di cui alle premesse, la ditta S.I.F.A.C. S.p.a. con sede in Confienza (Pavia) è autorizzata alla fabbricazione nel corso dell'anno 1982 delle seguenti sostanze:

kg 150 di Diidrocodeina base da destinarsi al consumo nazionale;

kg 40 di Etilmorfina base da destinarsi al consumo nazionale;

kg 200 di diidrocodeina base da destinarsi all'esportazione;

kg 500 di Morfina base da destinarsi all'esportazione.

Roma, addì 13 settembre 1982

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(4863)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 2 agosto 1982.

Istituzione in San Pedro (Costa d'Avorio) di un'agenzia consolare di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in San Pedro (Costa d'Avorio) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Abidjan e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Guiglo, Divo, Gagnoa, Daloa, Man, Dadané, Touba, Biankouma, Bouaflé.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1982

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1982
Registro n. 13 *Esteri, foglio n.* 330

(4861)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 ottobre 1982.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione per la campagna vendemmiale 1982.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerato lo sfavorevole andamento climatico della campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato, per la corrente campagna vendemmiale, l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (cuvée), da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 358/79.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 ottobre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4907)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 giugno 1982, n. **732.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 12.257.731, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 1° gennaio 1978, depositata presso la Cassa di risparmio di Gorizia sul conto corrente n. 256/30, disposta dal sig. Carlo Maria Verani in favore della sezione provinciale di Trieste dell'ente con testamento olografo 19 gennaio 1978, pubblicato in data 27 settembre 1978 numero 39344/2729 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Sardelli, notaio in Gorizia, registrato a Gorizia in data 4 ottobre 1978 al n. 2198.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 236

DECRETO 17 giugno 1982, n. **733.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 1.000.000 depositata in cartelle di obbligazioni « B.E.I. - Autostrada I.R.I. - Piano verde » presso il Banco di Chiavari della Riviera ligure, disposto dalla sig.ra Angelica Vitali in favore del sottocomitato C.R.I. di Alassio (Savona) con testamento olografo 25 marzo 1974, pubblicato in data 18 novembre 1976, n. 15027/3755 di repertorio, a rogito dott. Fernando Cauli, notaio in Alassio, registrato ad Albenga (Savona) in data 25 novembre 1976 al n. 4054.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 235

DECRETO 29 giugno 1982, n. **734.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Margherita » e di « S. Prospero V. », in Villa Minozzo.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 25 gennaio 1980, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di « S. Margherita », in frazione Gova del comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), e di « S. Prospero V. », in frazione Costabona dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 18

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 47/182. Direttive per la determinazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che prevede l'emanazione di direttive da parte del C.I.P. per l'approvazione delle tariffe di trasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, che fissa le norme di esecuzione della legge sopra citata;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Adotta

la seguente direttiva:

Nella determinazione della tariffa base (media della forcella) per i trasporti di merci su strada saranno adottati criteri tecnico-economici che tengano conto in particolare dei seguenti elementi:

il passaggio al regime tariffario obbligatorio non deve alterare la situazione di mercato delle tariffe di merci su strada che dovranno risultare comunque compatibili con gli indirizzi di politica economica fissati dal Governo;

l'incidenza dell'incremento dei costi di trasporto sul settore della distribuzione deve essere compatibile con gli altri parametri dell'economia nazionale;

la struttura dei costi dell'impresa tipo dovrà riferirsi a:

ammortamenti, calcolati in base a valori storici del capitale investito in automezzi applicando le aliquote minime fiscali;

lavoro aziendale con esclusione degli straordinari;

manutenzione ordinaria, con esclusione della componente « costo lavoro »;

carburanti, lubrificanti, pneumatici e parti di ricambio, in base a valori effettivi di mercato;

l'utile di esercizio sarà costituito dalla remunerazione del capitale investito ai tassi previsti dal regolamento;

la tariffa obbligatoria, comunque calcolata e parametrata dovrà rivestire carattere di sperimentabilità.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA

(4910)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2694/I del 28 luglio 1982, il prof. Edoardo Vesentini, in qualità di direttore della Scuola normale superiore di Pisa, è stato autorizzato ad accettare in donazione dalle signore Cele e Marta Abba la collezione « Giuseppina e Pompeo Abba » composta dalla rivista « L'Illustrazione Italiana » del valore di L. 7.000.000 e da altro materiale vario del valore di L. 150.000.

(4827)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1982, registro n. 108 Istruzione, foglio n. 6, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1963, n. 1726, è attribuito, unitamente al titolare dott. Albertino Ferri, alla cattedra di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

(4866)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Zanussi, con sede in Pordenone e stabilimenti di Porcia e Maniago (Pordenone), Susegna (Treviso), Solaro (Milano), Chiusa S. Michele (Torino), Scandicci (Firenze), Pomezia (Roma) e Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, è prolungata all'8 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., BPD Difesa e spazio, con sede in Roma, stabilimenti in Colleferro (Roma), Ceccano (Frosinone) e Pallerone (Messina), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 7 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1430,200	1430,200	1430,15	1430,200	—	1430,15	1430,300	1430,200	1430,200	1430,20
Dollaro canadese	1155,800	1155,800	1154 —	1155,800	—	1155,75	1155 —	1155,800	1155,800	1155,80
Marco germanico	563,760	563,760	563,75	563,760	—	563,75	563,720	563,760	563,760	563,75
Fiorino olandese	516,330	516,330	516,15	516,330	—	516,30	516,300	516,330	516,330	516,35
Franco belga	29,048	29,048	29,03	29,048	—	29,05	29,035	29,048	29,048	29,05
Franco francese	199,350	199,350	199,05	199,350	—	199,35	199,380	199,350	199,350	199,35
Lira sterlina	2426,700	2426,700	2426 —	2426,700	—	2426,65	2426,500	2426,700	2426,700	2426,70
Lira irlandese	1922,100	1922,100	1916 —	1922,100	—	—	1920 —	1922,100	1922,100	—
Corona danese	160,690	160,690	160,65	160,690	—	160,70	160,750	160,690	160,690	160,70
Corona norvegese	202,500	202,500	202,50	202,500	—	202,45	202,440	202,500	202,500	202,50
Corona svedese	211 —	211 —	—	211 —	—	211 —	210 —	211 —	211 —	211 —
Franco svizzero	658,850	658,850	657,25	658,850	—	658,80	658,590	658,850	658,850	658,85
Scellino austriaco	80,375	80,375	80,10	80,375	—	80,35	80,310	80,375	80,375	80,35
Escudo portoghese	16,110	16,110	16,05	16,110	—	16,10	16,050	16,110	16,110	16,10
Peseta spagnola	12,490	12,490	12,47	12,490	—	12,50	12,485	12,490	12,490	12,50
Yen giapponese	5,285	5,285	5,47	5,285	—	5,27	5,277	5,285	5,285	5,28
E.C.U.	1327,280	1327,280	—	1327,280	—	—	1327,280	1327,280	1327,280	—

Media dei titoli del 7 ottobre 1982

Rendita 5 % 1935	40,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,700
» 5,50 % » » 1969-84	85,250
» 6 % » » 1970-85	80,500
» 6 % » » 1971-86	76,800
» 6 % » » 1972-87	77,400
» 9 % » » 1975-90	72,675
» 9 % » » 1976-91	70,450
» 10 % » » 1977-92	77,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	99 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,075
» » » » 1- 1-1980/83	100,425
» » » » 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,100
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,650
» » » » 1- 1-1982/84	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	99 —
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1982/86	98,775
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,275
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,300
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	91,500
» » » 18 % 1- 4-1984	99,575
» » » 12 % 1-10-1984	89,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1982

Dollaro USA	1430,250
Dollaro canadese	1155,400
Marco germanico	563,740
Fiorino olandese	516,315
Franco belga	29,041
Franco francese	199,365
Lira sterlina	2426,600
Lira irlandese	1921,050
Corona danese	160,720
Corona norvegese	202,470
Corona svedese	210,500
Franco svizzero	658,720
Scellino austriaco	80,342
Escudo portoghese	16,080
Peseta spagnola	12,487
Yen giapponese	5,278
E.C.U.	1326,616

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi, per esami, ad un posto di vice traduttore nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca ed inglese, ad un posto per le lingue francese e spagnola e ad un posto per le lingue francese ed inglese.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, concernente il riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti per la giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per l'assunzione nel ruolo del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1975, registrato il 30 giugno 1975, col quale sono stati determinati tra l'altro i programmi di esami per i concorsi di accesso nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio;

Ritenuto che non è possibile stabilire la data delle prove scritte in quanto si rende indispensabile acquisire preventivamente l'indicazione delle lingue facoltative richieste dai candidati e che a tale adempimento si provvederà con successivo decreto:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di vice traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca ed inglese.

Art. 2.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue francese e spagnola.

Art. 3.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di vice traduttore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia per le lingue francese ed inglese.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;
6) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
7) conoscenza delle lingue alle quali si concorre;
8) aver ottemperato agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta segreteria entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);
g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
m) la conoscenza delle lingue alle quali si concorre.

Gli aspiranti che desiderano sostenere prove di esame delle lingue facoltative dovranno farne esplicita richiesta nella domanda, tenendo presente che per il concorso di cui all'art. 1 possono essere indicate le lingue facoltative spagnola, francese, serbo-croato, sloveno; per il concorso di cui all'art. 2 le lingue facoltative inglese, tedesco, serbo-croato, sloveno; per il concorso di cui all'art. 3 le lingue facoltative spagnola, tedesco, serbo-croato, sloveno.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal presente comma primo, né si terrà

conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 6.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077, l'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 7 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, sarà nominata con successivo decreto ministeriale in relazione anche alle eventuali richieste di prove facoltative avanzate dai candidati.

Art. 9.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) una prova di dettato senza l'ausilio del dizionario in una delle due lingue, indicate nel bando, a scelta della commissione;

2) una prova di traduzione con l'uso del dizionario nell'altra lingua indicata nel bando.

Il colloquio avrà per oggetto — oltre che una conversazione nelle due lingue per le quali sono state espletate le prove scritte — cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile ed istituzioni di diritto e procedura penale.

La prova scritta ed il colloquio possono estendersi alle lingue facoltative indicate nel bando, se richieste dai candidati.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia - Via Arenula n. 71 - con inizio alle ore 8,30 *nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale.

Del diario di esami sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 10.

Per la valutazione delle prove di esami la commissione dispone di 40 punti, di cui venti da assegnare per le prove scritte e 20 per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Consegue l'indennità il candidato che ottenga nel complesso delle prove di esami non meno di 28 punti con almeno 12 punti nel colloquio.

I candidati che chiedono di essere esaminati in lingue diverse da quelle per le quali concorrono conseguono l'ammissione al colloquio mediante semplice dichiarazione di idoneità. Esperito il colloquio con esito favorevole la commissione può disporre, tenuto conto di entrambe le prove (scritte e colloquio) di un massimo di 5 punti per ciascuna lingua facoltativa.

Il colloquio avrà luogo in Roma sempre nella sede del Ministero di grazia e giustizia nel giorno indicato dalla commissione esaminatrice e di esso sarà data comunicazione ai candidati con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte comprese quelle facoltative eventualmente sostenute.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami (scritti e colloquio) i candidati devono presentarsi muniti di idonei documenti di identificazione.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministero di grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni modo la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 14.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 11 e 13 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana o il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi di territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici [illegible] esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 13, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'avviso.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati traduttori in prova nella VI qualifica funzionale con il corrispondente livello retributivo e attribuzione dello stipendio annuo lordo iniziale di L. 4.120.000 (1ª classe) oltre le altre competenze accessorie previste dalla legge.

Roma, addì 28 luglio 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1982
Registro n. 34 Giustizia, foglio n. 366

(Schema di domanda da redigersi in carta
da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni del Ministero di grazia e giustizia, per le lingue . . . . . ., indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., oppure (2) . . .,

d) ha riportato (3) . . . .,

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (5) . . . .;

h) di avere conoscenza delle lingue (6) . . . .

Data, ...

Firma

. . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35 ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

(6) Indicare anche il possesso della conoscenza di eventuale altra lingua facoltativa richiesta

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(4873)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria presso l'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, rispettivamente, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per il funzionamento dell'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1925, n. 167;

Visto il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, che stabilisce nella tabella 1, annessa al decreto medesimo, il ruolo organico dei salariati addetti all'officina dell'ufficio centrale metrico;

Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto Testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente «la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione», in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire un posto di operaio specializzato nel ruolo dei salariati del personale metrico presso l'ufficio centrale metrico;

Considerato che si rende necessario, in relazione alle accertate esigenze interne, assegnare detto posto di operaio specializzato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso l'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico, con la qualifica di «meccanico - 1ª categoria - M» contemplata dalla tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà a sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) conveniente grado di abilità professionale;

f) licenza elementare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo all'allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto di Stato o legalmente riconosciuto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio degli aspiranti verranno accertate mediante visita eseguita da una commissione da nominarsi con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e nel regolamento per i salariati dell'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1925.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite, in prosieguo, a causa di servizio. Essa, inoltre, farà risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza fisica.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti verrà nominata con successivo decreto, a norma del regio decreto 1924/2262 e del decreto ministeriale 24 giugno 1925 sopracitato, una commissione che esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati assegnando a ciascuno un punto di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati nella prova d'esame.

Art. 5.

Prova d'esame

L'esame consisterà in una prova d'arte concernente la costruzione di un congegno meccanico o parte di esso su disegno quotato, con l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni.

L'esecuzione della prova d'arte non è considerata ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 6.

Visita medica e svolgimento della prova d'esame

La visita medica e la prova d'esame avranno luogo in Roma in date che saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che dovranno comunque seguire nel loro interesse la pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale*, riceveranno in tempo utile - a mezzo lettera raccomandata - all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora della visita e delle prove predette.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Nella visita tendente ad accertare l'idoneità fisica e la attitudine al servizio il candidato dovrà riportare il punteggio di almeno 6/10.

La prova d'arte non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto una votazione di almeno 7/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio della visita medica nonchè del voto ottenuto nella prova d'esame.

Art. 7.

Titoli di precedenza o di preferenza

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera dell'invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi per riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato operaio specializzato di 1ª categoria in prova (livello IV) presso l'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico e conseguirà la nomina ad operaio specializzato di 1ª categoria previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da un ruolo corrispondente di questo o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato servizi analoghi a quelli della categoria per la quale ha concorso.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assume regolare servizio nella sede assegnatagli, senza giustificato motivo decade dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso al servizio sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al quarto livello iniziale, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1982

p. *Il Ministro*: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1982
Registro n. 9 Industria, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . nato a . . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . c.a.p. . telefono . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di operaio specializzato in prova presso l'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — *Direzione Commerciale* — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se nagativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso via . . data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché (5);

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'Amministrazione . ., con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(4791)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a undici posti nel profilo professionale di ispettore i.p. (quinta categoria) ruolo A.S. per le esigenze del servizio lavori e costruzioni e dell'istituto sperimentale.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a unidici posti nel profilo professionale di ispettore (quinta categoria) ruolo A.S., fra laureati in scienze geologiche, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni e dell'istituto sperimentale, indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1982, n. 754, avranno luogo in Roma, via Giolitti n. 34 alle ore 8 dei giorni 31 ottobre e 1° novembre 1982.

(4899)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 279 del 9 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 65, in Sesto San Giovanni: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di agente tecnico.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori, in Genova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di applicato, aggiunto, programmatore C.E.D., tecnico di laboratorio, operatore tecnico C.E.D.

Regione autonoma della Valle d'Aosta, in Aosta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico ed infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822810)